

BGE 6 I 156

Bundesgericht (BGE), 1880-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_6_I_156

FR: ATF 6 I 156

IT: DTF 6 I 156

Volltext

156 B. CivilrechtspHege. f.orberten Sta\>ltatß ;,on lebet Weitem mer~idjtung AU ~efreien, w.otaU~ ;,on reX6ft f.otgt, bau bie ~enagte AU feiner ~15~ern ar6 ber ;,om Strager 6eanttagten .beiftung \letud~eiit WerDen 1ft. 6. ;;Der etft ~elttegeftellte ~ntrag be6 Stlager6 auf ~6an'oe= tUns beg lettinfan3Hdjen fantonaten nd~em~ in ~eAie~ung auf ben Stoften\unft erfdjeint Awar mit 9lüct~djt barauf, baB bie G;e- meinfdfaftndjeit beg 9ledjt~mittel~ nadj Aürdjerifdjem wie nadj gemeinem ~ro3eUtedjte anetfannt unb burcc, 'oie ei'ogen15f~fdje @efetge6ung nicc,t außgefjdloffent, alß Autaf~g (;,ergT. @nt. rcc,eibungen II ~. 166); er tft aber materiell un~egrünbetf ba ber StHiger allething6 einen 5t~eit ber erftinfan3lidjen Stoften burcc, übertriebene 1Jorberungen für \$er\>f(egungß - nnb ~eilungg. foften, woburdj eine liefonbere @~ertife nßt~ig wurbe, ;,erurfacc,t ~'d. ;;Demnacc, ~(d ba6 ~unbeßgerldjt edannt: ;;Daß Urt~eU ber ~~~ellati.onßtammer beß Sl'anton6 .Büdcc, \lom 27. Sanuar 1880 wirb in QUen 5t~eilen ~eftatigt. V.

Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen' anderseits. Diff'rends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part. 31. Senlenza dei 20 [ebbraio 1880, nella causa Borelli c. Ticino. A. Il giorno 28 maggio 1878, venivano arrestati e tradotti al penitenziere di Lugano, Pietro e Luigi, padre e figlio, Borelli, sotto l'imputazione di furto eompresso il giorno prima nella boUega di certo Piefro Borla, in Camignolo .. f I , , i I I V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 31. 157 B. Dopo quattro mesi di prigionia preventiva, e precisamente addi 30 settembre 1878, il Giuri riconoseeva la loro innoenza e rimandavali assolti. C. Nel frattempo, la Munieipalita deI comune di Medeglia domandava ed otteneva dal Consiglio di Stato Ia emanazione di un Decreto (22 luglio 1878), col quale Pietro Borelli veniva dichiarato <.(sospeso, fino allo scioglimento del processo costruito in di lui odio, dalle funzioni di maestro della scuola elementare minore maschile di Medeglia, » ch'egli rivestiva fin dall'anno 1875, in forza di regolare contratto, duraturo per quattro anni, e si autorizzava essa Municipalita <.(ad aprire il concorso per la nomina provvisoria, limitata ad un solo anno, di un altro maestro. » D. Forle di questa Risoluzione, la Munieipalita di Medeglia apriva difatti il concorso e nominava po co dopo, in sostituzione del titolare Borelli, il signor Angelo Rossini aHa direzione della sua scuola elementare maschile. E. Ritornato aHa liberta e saputo quanto sopra, il Borelli domandava, con istanza 6 novembre 1878, al Consiglio di Stato ehe fosse ordinato aHa Municipalita di Medeglia «. di ripristinarlo nella cariea di maestro di quel comune fino a compimento del quadriennio di sua nomina, e, « subordina- » tamente, a pagargli, a titolo d'indennizzo, la somma di franchi 500, quale onorario eh' egli doveva percepire come » maestro di Medeglia per l'anno scolastico 1878-1879. » F. In data 21 agosto 1879 egli riceveva dal Dipartimento di pubblica educazione un officio 25 novembre 1878, mediante il quale, previa esposizione delle eircostanze e delle mi sure state prese a riguardo suo, di comune aeordo fra Ia Municipalita di Medeglia e le superiori autorita cantonali, gli veniva significato « non

potersi far luogo all'anzidetta sua domanda. 'b G. Con suo Pelitorio 10 settembre ultimo seorso, Borelli si rivolgeva aHora a questa Corte, formulando la conclusione seguente: « ritenuto ehe il Consiglio di Stato del Ticino mediante la violazione dei dispositivi della Legge seolastica 10 dicembre 1864. Civürechtspflege. 1864 (art. 190 e ~O~), ha autorizzato la illegale destituzione del ri~orrent~ d~na ~aI:ica di maestro comunale di Medeglia; » Ntenuto mdiscutibile neUo Stato l'obbligo d'indennizzare i danni ehe la pubblica amministrazione ha arreeato ai eitadini; » ritenuto ehe per effetto della illegale destituzione e avve~uto a~ riorrente un danno enorme specialmente per la eon~siderazione, ehe, per la mancanza di una mano e di un oeechio il riorrente ~i e trovato nell'impossibilita di provvedere co~ altra oec~pazione al sostentamento deHa famiglia ; » consderata la dlffieoltà. di poter trovare anche in avvenire un posto di maestro, stante il numero esorbitante di coneor~r~n.t~ ~er. ogni posto vacante, e ~on~iderata eziandio la impos~sibilita di trovare altre oocupazioni anehe poeo remunerative in paesi di campagna privi di risorse ; » cons~derato altresì che per le accennate imperfezioni fisi~che del flcorrente le medesime difficolta esisterebbero anche quand.o il riorrente ?ovesse emigrare in cerca di pane, » SI domanda che il Tribunale federale abbia a decretare: » 1. Lo Stato del Cantone Ticino e condannato a pagare al maestro Pietro Borelli, di Camignolo, la somma di franchi quattro mila, a titolo d'indennizzo dei gravi danni ehe al ~e desimo so no risultati in seguito aUa sua destituzione da maestro di Medeglia. » 2. Lo Stato del Ticino e condannato nelle spese del giudizio e relative. » H. Nel suo allegato responsivo del 13 suecessivo ottobre il Consiglio ~i Stato propo~eva, « piacesse a questa Corte di respingere l'istanza Borelli e condannare quest'ultimo~ nelle spese tutte di giudizio e ripetibili, » e riassumeva a tale effetto le. sue eccezioni nelle seguenti: « La :a~funieipalita di Medeglia, dopo avere per due mesi aspettato l'esito del processo, non p~teva ne doveva, a termine di Legge, tardare a provvedere di un doente la propria scuola; prima di pubblicare il coneorso? essa ha~ ottenuto dal Consiglio di Stato formale sos?ensione ~el Borelli dall'ufficio di maestro; la Legge seolastica 10 dicembre 1864 non eoneede siano fatte nomine I I t t l i V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 31. 159 provvisorie, se non nei casi previsti dall'art. 183 della medesima, per il ehe, non ostante il desiderio espresso dal Consiglio di Stato, ehe la nomina dovesse essere provvisoria, niun doente avrebbe potuto esse re obbligato ad accettare tale condizione, e il signor Rossini, ehe h"a sostituito il Borelli, fu difatti nominato per un quadriennio ; prima di procedere aHa sospensione, il Consiglio di Stato, in applicazione dell'art. ~O~ della eitala Legge, ha sentito l'Ispectore di Circondario, e al di lui mezzo, la Municipalita di Medeglia, e, se non ha eredito interpellare il Borelli, gli e ehe questi trovavasi in carcere, e altronde unicamente per il trovarsi egli in carcere, e per non presentare egli alcuna certezza di potere in tempo riprendere il suo officio, si doveva procedere aHa di lui sospensione; in tuUo eiö, e la Municipalita di Medeglia e il Consiglio di Stato hanno proceduto nel modo il piu conforme a quanta prescrive la Legge, pur tenuto caleolo delle eireostanze in cui queste Autorità si sono trovate; non e quindi nemmeno il easo di discutere sulla enorme eifra di danaro ehe il Borelli domanda aHo Stato del Ticino. » 1. A conforto delle sue conclusioni l'attore Borelli rileva, fra altro, ehe il modo di procedere usato dalle autorita seolastiche • tieinesi a di lui danno non e solamente contrario aUa Legge, ma anche aUa pratica, poieM in un caso identico fu giudicato in senso diametralmente opposto. «Or fa qualche tempo, egli espone, un maestro tieinese (certo Domenieoni) venne arrestato e posto in istato d'aeusa per falso in atto pubblico; durante la prigionia, dovendosi provvedere la relativa sellola di un doente, la Municipalita proeedette aUa nomina di un nuovo maestro in sostituzione del

plimo; questi fecero valere le sue ragioni, e la Municipalità fu condannata al risarcimento dei danni, nonostante che il querelante non fosse stato ancora giudicato del delitto imputatogli e si trovasse, non completamente prosciolto da ogni accusa, ma semplicemente in libertà provvisoria. » L. A questo argomento il Consiglio di Stato oppone che « fra la condizione giuridica dell'attuale autore e quella del maestro a cui è fatta allusione corrono delle differenze sostanziali. » B. Civilrechtspflege. ziali, avvegnanche la ragione principale per cui dichiaravasi allora (nel 1877) fondato in parte il ricorso Domeniconi consistesse nel non avere il Consorzio scolastico della località in questione aperto il concorso per un maestro nuovo ed essersi poi ancora passato a nuova nomina, senza prima ottenere la sospensione o la destituzione del maestro antico; e ciò che per contro si è categoricamente avverato nel presente caso. » M. Le successive memorie di Replica e Duplice si limitano a ripetere le proposte conclusioni di cui sopra, dando alquanto maggior sviluppo alle argomentazioni di fatto e di diritto che loro servono di base e giustificazione. N. Con loro telegrammi in data del 13 corrente febbraio amendue le Parti dichiarano di rinunciare al dibattimento orale e rimettersi senz'altro agli Atti ed Allegati da loro già inoltrati. Premesse in diritto le seguenti considerazioni: 10 Come risulta dagli atti ed e dalla stessa parte convenuta esplicitamente riconosciuto, Pietro Borelli era stato nominato nel 1875, in forza di regolare contratto ed in applicazione della Legge scolastica ticinese 10 dicembre 1864 (art. 190), alle funzioni di maestro della scuola di Medeglia, per una durata di quattro anni. Al momento in cui, siccome prevenuto, veniva tradotto al penitenziere, era appena scaduto il terzo anno di sua nomina; Borelli aveva quindi in principio diritto a continuare nelle sue funzioni fino al maggio del 1879, o quanto meno (siccome è detto nei giudizi del 21 giugno 1878 di questa Corte concernenti le cause dei Professori Polari, Bernardazzi e Lite-Consorti contro il Governo ticinese) a percepire l'onorario corrispondente all'anno di scuola, che tuttora rimaneva a compimento del suo quadriennio. Essendo stato distratto dall'esercizio di questo diritto, vi ha luogo ad esazione, minare se 10 sia stato a giusto titolo. 2° L'art. 202 della succitata Legge scolastica ticinese è così concepito: « Tanto i maestri delle scuole minori, quanto i professori delle scuole secondarie e superiori potranno essere sospesi o revocati per demeriti con apposito decreto. » V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 31. 161 » motivato del Consiglio di Stato, sentiti prima la Municipalità di Medeglia e l'Ispettore, il Direttore dell'istituto, le difese dell'accusato e dietro preavviso del Dipartimento. » Astrazione fatta dalla considerazione che la querelata risoluzione del Consiglio di Stato, cui mediante il Borelli fu sospeso dalle sue funzioni, non ha tenuto calcolo del requisito legale che l'isguarda l'audizione dell'accusato, l'invocazione di questo articolo non regge, avvegnanche la sospensione dell'attore non sia stata pronunciata e per demeriti del medesimo, ma sibbene ed unicamente per la ragione che, « trovandosi Borelli tuttora in prigione e non potendosi prevedere l'esito? » del processo, la Municipalità di Medeglia aveva e presso di lei il timore che potesse giungere il momento della sua apertura della scuola senza che quella del suo comune fosse provvisoria veduta, e si doveva quindi metterla in situazione da non trovarsi poi nell'imbarazzo. » . . . Ora questa ragione non è punto prevista dall'articolo 202; la Legge scolastica contiene anzi varie disposizioni concernenti i casi di vacanze straordinarie nel tempo stabilito per l'istruzione (art. 45), di urgenze e conseguenti abbreviazioni della durata dei concorsi (art. 172), di supplenze per malattie (art. 199); disposizioni, che avrebbero potuto essere in concreto validamente e a buon diritto applicate. Merita parimenti di essere presa in considerazione la circostanza che la risoluzione governativa in discorso statuisce in modo espresso, essere il Borelli essere sospeso dalle sue funzioni sino allo scioglimento del

processo costruito III di IUI odio » ehe all'epoea in' cui questo proeesso trovava nell'as-
 solu~ione deI prevenuto il suo finale seioglimento, rimaneva tuttavia 10 spaziodi tempo di
 un mese, innanzi c~e la scuola di Medeglia toecasse al momento deHa consuetu napertura.
 Per eiö ehe riguarda i loro vieendevoli rapporti, l'una e l'altra delle parti contraenti si
 trovavano quindi a fine set- tembre 1878 nella materiale possibilitfl di soddisfare agli ob-
 bliahi seatenti dal contratto. Quella tra esse ehe venne meno a ~uesti obblighi deve aU'altra
 il risarcimento dei danni ehe il fatto suo ha eagionati. VI 11 162 B. Civilrechtspflege. 30
 Rimarrebbe a sapere chi sia tennto in concreto a que- sto risarcimento, se eioe Ia
 Municipalitlt 0 rispettivamente il comune di Medeglia, con cui Borelli ha stipulato il
 contratto, che sta a base delle sue domande, oppure le superiori auto- ritä cantonali, ehe
 hanno confermato ed approvato il proce- dere di essa Municipalita, e quindi 10 Stato; ma
 oltreche tale quistione non fu dalla parte convenuta comechessia sollevata, si eruisce altrest
 dagli Allegati deI Governo, in modo abba- 'slanza chiaro e manifesto, che facendo suo
 proprio l'operato dell'autorita comunale, contro cui e rivolto il Petitorio, egli ne assume
 senz'altro Ia responsabilitä. 4° Quanto alla misura deI danno da risarcire, il Tribunale
 federale, applicando anche in quesLa controversia i relativi principii sanzionati nelle cause
 analoghe già mentovate piiI sopra e giudicate con sentenza 21, 22 giugno 1878, reputa equo
 e conforme alle circostanze di fissaria nella ci fra corri- spondente aHo stipendio dell'anno
 scolastico ehe manco al compimento deI periodo di nomina al quale Borelli aveva di- ritto;
 stipendio ehe appare dagli Atti essere stato di franchi cinquecento annui. 5° .L'esagerazione
 delle pretese accampate dall'attore giu- stifica, a sensi dall'art. 24 della vigente Legge di
 procedura civile federale, una proporzionata ripartizione delle spese giudiziarie e repetibili.
 Per tutti questi motivi, n Tribunale federale pronuncia: Lo Stato deI Cantone Ticino pagherä
 al signor Pietro Borelli in CamignoIo, a titolo d'indennizzo per Ia sua rimozione dalla carica
 di maestro di detta scuola elementare minore maschile di Medeglia, innanzi Ia scadenza deI
 periodo quadriennale di sua nomina, un anno di onorario, ossia Ia somma di Ft"anchi
 cinquecento (fr. 500), coi relativi interessi nella misura deI cinque per cento all'anno,
 apartire dall° novembre 1878. I A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
 ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. - Premiere seeLion. Bundesverfassung. -
 Constitution federale. I. Rechtsverweigerung. - DElni de justice. 32. Arret du 18 Juin 1880
 dans la cause Simen et Mariotla. Dans le journalle Tempo, publie a Locarno, a paru sous
 date du 10 Juin 1876, un article intitule « Scandali el falsi- ficazioni, » signaJant dans les
 registres electoraux de plusieurs communes tessinoises de graves irr\gularites eL
 falsifications consistant surtout en ce que plusieurs individus, nOloirenien~ absents du pays,
 y Maient indiques frauduleusement comme votants lors de l' elec.tion des membres du
 conseil national le 31 Octob~e 1875: Selon cet arlicle, la preuve de la fraude ~re tendue
 resulleralt de la comparaison des registres eleetoraux avec Jes rol,es des individus astreints
 au service militaire, at- tendu que ces roles, dresses en Aout de la meme annee por- tent
 comme absents, et meme au dela des mers un certain nombre de citoyens qui ont ete
 maintenus sur les' registres de vo.te. L'a~teur de l'at'tiele denonce ees faJsifications an juge
 d'mstructiOn, en l'engageant a sevir energiquement contre les ~~teurs d:a?tes denotant une
 corruption politique evidente et llmorahte la plus effrontee. . VI 12